

Codice A1618A

D.D. 19 febbraio 2024, n. 81

L.R. n. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di vigneto in terreni boscati nel Comune di Castellinaldo d'Alba (CN), in località Str. Biegio - Proponente: Az. Agr. S. Cristoforo di Servetti Barbara (P. IVA 02567620048) - Istanza di autorizzazione in sanatoria.



ATTO DD 81/A1618A/2024

DEL 19/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di vigneto in terreni boscati nel Comune di Castellinaldo d'Alba (CN), in località Str. Biegio - Proponente: Az. Agr. S. Cristoforo di Servetti Barbara (P. IVA 02567620048) – Istanza di autorizzazione in sanatoria.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 09/08/2022 (Prot. n. 100555) al Settore Tecnico Piemonte Sud per tramite del SUAP del Comune di Castellinaldo d'Alba, la Sig.ra Servetti Barbara, titolare della ditta Az. Agr. S. Cristoforo di Servetti Barbara con sede in Castellinaldo d'Alba (CN), ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo in sanatoria nel Comune di Castellinaldo d'Alba (loc. Str. Biegio), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT al F. 2, mappali nn. 125, 127, 133, 332, 343, 344, 420;
- l'intervento oggetto dell'attuale istanza di sanatoria comporta la realizzazione dell'impianto di un vigneto su una superficie pari a 8.886 mq, di cui 2.182 boscati; il volume di movimento terra è pari a 3.491 mc (comprensivi di scavi e riporti).

Premesso che:

- in data 15/11/2017 (Prot. 54507/A1816B) il Settore Tecnico Regionale Cuneo ha ricevuto da parte del proponente l'istanza di autorizzazione per modifiche/trasformazioni d'uso del suolo volto all'impianto di alberi da frutto;
- con nota Prot. n. 61320/A1816B del 20/12/2022 il Settore Tecnico Regionale Cuneo ha comunicato al proponente l'improcedibilità dell'istanza a causa di carenze documentali;
- con successive note pervenute rispettivamente in data 22/12/2017 (Prot. n. 61997/A1816B) e 06/02/2018 (Prot. n. 6175/A1816B), il proponente ha integrato la documentazione come indicato nella nota del Settore Tecnico Regionale Cuneo sopra citata;
- sulla base delle segnalazioni pervenute dal Comando Stazione di Alba del Corpo Forestale dello Stato, in data 02/02/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del personale del

Comando stazione dei funzionari del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), del professionista incaricato e del proponente, per verificare la presenza di violazioni rispetto alla L.R. 45/1989, che sono poi effettivamente state riscontrate;

- in data 19/02/2018 (Prot. n. 8361/A1816B) il Comando Stazione di Alba del Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso i seguenti Processi Verbali (P.V.) per violazioni della L.r. 45/1989 :

> P.V. n. 9/2018 relativo all'allargamento di una strada interpodereale sui mappali nn. 330 e 406 del F. 2 in Castellinaldo d'Alba su una superficie di ca. 200 mq e con movimenti terra complessivi di ca. 70 mc; è stata irrogata una sanzione di 250,00 euro;

> P.V. n. 10/2018 relativo a trasformazione boschiva effettuata sui mappali nn. 324, 325, 326, 329, 338, 339, 340 e 341 del F. 2 in Castellinaldo d'Alba su una superficie di 14.741 mq e con movimenti terra complessivi di ca 4.300 mc; è stata irrogata una sanzione di 2.250,00 euro;

- conseguentemente, con D.D. n. 933 del 04/04/2018, trasmessa all'Az. Agr. S. Cristoforo con nota Prot. n. 16195/A1816B del 05/04/2018 il Dirigente del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ha intimato la sospensione dei lavori e la presentazione di un'istanza di sanatoria corredata da progetto;

- in data 17/10/2018 (Prot. n. 47002/A1816B) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Cuneo l'istanza di sanatoria corredata dalla documentazione progettuale, rispetto alla quale sono state richieste integrazioni progettuali con nota Prot. n. 58772 del 17/12/2018;

- a seguito del ricevimento di tali integrazioni in data 18/02/2019 (Prot. n. 8166/A1816B), il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha autorizzato in sanatoria e con prescrizioni l'intervento proposto, con D.D. n. 1660/A1816B del 13/05/2019: i mappali interessati sono i nn. 324, 325, 326, 329, 330, 338, 339, 340, 341 e 406 del F. 2 in Castellinaldo d'Alba, su una superficie di complessivi 14.981 mq e con movimenti terra (scavi e riporti) di ca. 4.370 mc;

- in data 10/06/2020 (Prot. n. 28340/A1816B) è pervenuta per tramite del SUAP del Comune di Castellinaldo d'Alba una segnalazione, da parte di un soggetto affittuario terzo avente la disponibilità di 2 mappali contermini ai terreni oggetto dell'autorizzazione sopra indicata, relativa a danni subiti in conseguenza del mancato rispetto di alcune prescrizioni contenute nella citata D.D. n. 1660/2019; tale segnalazione è stata trasmessa alla Stazione di Alba dei Carabinieri-Forestale per i provvedimenti di competenza con nota Prot. n. 33607/A1816B del 07/07/2020;

- a seguito della segnalazione, in data 24/09/2020 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte dei militari della Stazione di Alba dei Carabinieri-Forestale e dei funzionari del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, durante il quale è stato accertato il mancato rispetto delle prescrizioni nn. 4, 9 e 10 della D.D. 1660/2019, inerenti al mantenimento del bosco sulla scarpata sino alla quota di 240 m s.l.m. ca. e alla corretta regimazione delle acque superficiali;

- con P.V. n. 49/2020 del 18/11/2020 la Stazione di Alba dei Carabinieri-Forestale contestava la realizzazione di lavori eseguiti in difformità rispetto all'autorizzazione precedentemente citata, come da sopralluogo congiunto di accertamento, sui mappali nn. 125, 127, 133, 324, 326, 329, 330, 332, 338, 339, 342, 343, 344 e 420 del F. 2 in Castellinaldo d'Alba, irrogando una sanzione amministrativa pari ad euro 1.350,00;

- in data 01/09/2021 (Prot. n. 40384/A1816B) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Cuneo, per tramite del SUAP del Comune di Castellinaldo, ulteriore istanza di sanatoria da parte del proponente;

- in data 01/02/2022 (Prot. n. 4179/A1816B), il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha richiesto specifiche integrazioni documentali e progettuali, inerenti alla nuova istanza di sanatoria;

- in data 09/08/2022 (ns. Prot. n. 100555) il SUAP del Comune di Castellinaldo ha trasmesso al Settore scrivente l'istanza pervenuta precedentemente il 01/09/2021 al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B);

- con nota Prot. n. 77373 del 31/05/2023 questo Ufficio ha richiesto al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) il parere geologico di competenza;

- in data 10/07/2023 (ns. Prot. n. 96534) il Settore sopra citato ha inoltrato a questo Ufficio una nota di richiesta integrazioni progettuali; la stessa è stata inoltrata al SUAP del Comune di Castellinaldo in data 24/07/2023;

- successivamente, anche a seguito di incontro con il tecnico progettista presso gli Uffici di Cuneo della Regione Piemonte avvenuto il 23/08/2023, con nota Prot. n. 158291 del 13/11/2023 questo Settore ha richiesto al SUAP citato informazioni rispetto allo stato del procedimento in oggetto, non essendo pervenuta alcuna documentazione;
- in data 07/12/2023 (ns. Prot. n. 174446) è pervenuta, per tramite del SUAP del Comune di Castellinaldo, la documentazione integrativa precedentemente richiesta; la stessa è stata inoltrata al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) con nota Prot. n. 175528 del 11/12/2023;
- infine, è pervenuto al Settore scrivente in data 13/02/2024 (ns. Prot. n. 26740) il parere geologico di competenza da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B);

Preso atto che:

- all'istanza pervenuta in data 09/08/2022 (ns. Prot. n. 100555) al Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) sono allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:
 - > relazione tecnica-forestale
 - > relazione paesaggistica
 - > documentazione fotografica
 - > tavole di progetto definitivo in sanatoria;
- tale documentazione è stata integrata in data 07/12/2023 come di seguito:
 - > relazione geologica
 - > relazione tecnica
 - > tavola progettuale.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
- a seguito dell'esame dell'istanza in sanatoria, nonché la documentazione integrativa, nonché del precedente sopralluogo, è emerso che le operazioni eseguite sono relative alla trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di un vigneto effettuata su una superficie di 17.163 mq, di cui 14.981 mq corrispondenti a quanto autorizzato con la precedente D.D. n. 1660/2019 e ulteriori 2.182 mq su cui è stato effettuato l'estirpo e la trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione, con movimenti terra (scavi e riporti) per complessivi 4.400 mc ca.;
- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile in sanatoria l'intervento proposto con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel parere geologico pervenuto il 13/02/2024 (ns. Prot. n. 26740) da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B);
- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;
- la superficie boscata trasformata oggetto della richiesta di autorizzazione in sanatoria, pari a 2.182 mq, afferisce al Tipo forestale dei Robinieti (RB10X); pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione in quanto il bosco interessato fa parte della categoria forestale "Robinieti".

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente

finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

- di autorizzare, in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la Sig.ra Servetti Barbara, titolare della ditta Az. Agr. S. Cristoforo di Servetti Barbara (P. IVA 02567620048), con sede in con sede in Castellinaldo d'Alba (CN), l'effettuazione dei movimenti terra volti alla realizzazione dell'impianto di un vigneto su una superficie pari a 17.163 mq, di cui 14.981 mq corrispondenti a quanto autorizzato con la precedente D.D. n. 1660/2019 e ulteriori 2.182 mq su cui è stato effettuato l'estirpo e la trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione; i movimenti terra sono pari a ca. 4.400 mc (comprensivi di scavi e riporti); l'intervento è localizzato in località Str. Biegio, nel Comune di Castellinaldo d'Alba, sui terreni censiti a NCT al F. 2, mappali nn. 125, 127, 133, 324, 326, 329 330, 332, 338, 339, 342, 343, 344, 420. Si precisa che l'individuazione catastale e le quantità precedentemente indicate sono relative all'intero intervento complessivamente effettuato, e ricomprendono quindi anche superfici e volumetrie dell'ultima istanza di sanatoria pervenuta (8.886 mq, -di cui 2.182 boscati, 3.491 mc).

Dovrà essere rispettato scrupolosamente il progetto allegato all'istanza in sanatoria e le integrazioni progettuali, che si conservano agli atti, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il materiale legnoso derivante dal taglio non deve risultare depositato nei pressi degli impluvi;
2. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie deve essere limitati allo stretto

indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
2. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
3. l'intervento deve essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
4. i materiali di risulta degli scavi che non sono stati riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
5. le aree precedentemente destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono risultare sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
6. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
8. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
10. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
11. con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba, dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che i lavori devono risultare completamente terminati entro **24 (ventiquattro) mesi dalla data del Provvedimento autorizzativo unico** del SUAP del Comune di Castellinaldo d'Alba, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione**

dell'inizio dei lavori, come da prescrizione sopra riportata, **almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi**;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.R. 4/2009, art. 19 comma 7 lettera c), in quanto il bosco oggetto di trasformazione appartiene alla Categoria forestale dei Robinieti;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al SUAP del Comune di Castellinaldo d'Alba.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B
(* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo
Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1054 / 2023C

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud - **A1618B**

Oggetto: **RDL 3267/1923 - L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;**
Richiesta autorizzazione in sanatoria per intervento di trasformazione del suolo, in parte boscati, in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, in Comune di Castellinaldo, località Strada Biegio
Pratica SUAP n. SRVBBR51C68I470W-08062021-1152
Richiedente: Azienda Agricola S. Cristoforo
Parere geologico tecnico

Premesso che:

- in data 01/06/2023, al prot. n. 23717/A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud, la richiesta di parere geologico – tecnico per l'istanza della ditta "Azienda Agricola S. Cristoforo", tesa ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della L.R. 45/1989 per l'intervento di modificazione/trasformazione del suolo in Comune di Castellinaldo, località Strada Biegio, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- in data 06/07/2023 i funzionari del Settore scrivente hanno effettuato il sopralluogo congiunto e concordato sull'area in oggetto alla presenza del tecnico incaricato ing. geol. Mas-sobrio Massimo.

Richiamato:

- il provvedimento D.D.1660/A1816B del 13/05/2019, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo in sanatoria per estirpo area boschiva/incolto e successivo impianto di vigneto su una superficie di 14.981 m² - F. 2 mappali 324-325-326-329-330-338-339-340-341-406;
- l'esposto da parte della proprietà dei terreni posti a valle dell'intervento in oggetto, per mancato adempimento alle indicazioni progettuali e alle prescrizioni contenute nel sopra citato provvedimento, a seguito del quale i Carabinieri Forestali della Stazione di Alba e il Settore scrivente avevamo confermato difformità rispettivamente con Procedimenti Verbali sanzionatori e con Verbale di sopralluogo del 24/09/2020.

Preso atto che:

- l'attuale progetto risulta nuovamente "in sanatoria", in quanto già realizzato in difformità al provvedimento di sanatoria D.D. 1660/A1816B del 2019 citato, e parzialmente carente della documentazione integrativa richiesta con nota prot. 4179/A1816B del 01/02/2022 al SUAP del Comune di Castellinaldo d'Alba;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- la prescrizione n. 4 del provvedimento n.1660/A1816B relativa al mantenimento boscato della scarpata nella zona di maggiore acclività, fino alla quota 240 m, con specie autoctone ad alta capacità di radicamento, non è stata rispettata in quanto il committente in fase di esecuzione dei lavori ha proceduto ad acquisire ulteriori terreni che gli hanno permesso di estendere l'area coltivabile a vigneto rispetto a quella di progetto, senza una motivazione di miglioramento dell'assetto idrogeologico locale;
- le operazioni di movimento terra per la realizzazione della nuova strada d'accesso al fondo (mappale 332) sono state eseguite secondo un diverso tracciato da quanto autorizzato, per facilitare l'accesso ai terreni di proprietà partendo dalla strada comunale di fondovalle.

Con nota 29446/A1916B del 10/07/2023 è stata richiesta della documentazione integrativa necessaria per il rilascio del parere geologico - tecnico. In data 11/12/2023, acquisita al prot. 52953A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud la suddetta documentazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati integrativi, a firma dell'ing. geol. Massimo Massobrio (datati novembre 2023)

- Relazione tecnica integrativa;
- Relazione geologico-geotecnica integrativa;
- Tav.04 – Planimetria di regimazione acque;
- Relazione-Tecnica-forestale (dott. for. Daniele Pecollo - marzo 2022).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale integrativa e del sopralluogo, alla presenza del progettista incaricato, risulta che il progetto, in sanatoria, consiste nella trasformazione d'uso del suolo finalizzata alla realizzazione di un vigneto su una superficie a circa 17.163 m² (di cui 14.981 m² corrispondenti all'area autorizzata in sanatoria con la D.D. n. 1660 del 13/05/2019 e ulteriori 2.182 m², in cui sono stati eseguiti lavori di taglio ed estirpo del bosco, con successivo livellamento del terreno, in assenza di autorizzazioni) e circa 4.400 m³ tra scavo e riporto. In particolare:

- lavori di movimento terra per la realizzazione di una nuova strada di accesso al fondo (mappale 332p, secondo un diverso tracciato rispetto a quanto autorizzato con precedente determina);
- rimozione dell'area boscata e della vegetazione esistente;
- parziale livellamento del terreno mediante opere di scavo e di riporto atto a creare superfici con pendenze coltivabili dagli attuali mezzi d'opera.

Per quel che riguarda la regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare erosioni concentrate, il progetto prevede il rivestimento della prima parte del fosso colatore, posto a monte della strada di accesso, in cui vengono riversate, tramite un pozzetto in cls, le acque superficiali raccolte dall'appezzamento con una tubazione in PEAD (Φ 600 mm), fosso verificato idraulicamente nel progetto integrativo in esame. Preso atto anche delle verifiche di stabilità effettuate nel progetto integrativo, sulle sezioni effettivamente realizzate, che pur non essendo



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

migliorative dell'assetto precedente, risultano ottenere fattori di sicurezza superiori a quanto richiesto dalla normativa vigente, ai sensi del D.M. 17/01/2018.

Considerato che nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica allegata al Vigente P.R.G.C. di Castellinaldo, i terreni risultano essere classificati in parte in Classe IIIa ed in parte in Classe IIIa; che non sono presenti aree inondabili nè aree in frana e che l'intervento non sembra alla data attuale arrecare pregiudizio per la stabilità del pendio, risultando compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologico, purchè vengano rispettate le prescrizioni dettate di seguito ed il progetto agli atti.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologico - tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime **parere favorevole in sanatoria** - per quanto di competenza - ai sensi della L.R. 45/1989 alla trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un vigneto, da parte dell'Azienda Agricola S. Cristoforo, per una superficie complessiva superficie a circa 17.163 m² (di cui 14.981 m² corrispondenti all'area autorizzata con la D.D. 1660 del 13/05/2019 e ulteriori 2.182 m² in cui sono stati eseguiti lavori di taglio ed estirpo del bosco, con successivo livellamento del terreno, in assenza di autorizzazioni) e circa 4.400 m³ tra scavo e riporto, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Castellinaldo al F. 2 particelle 125-127-133(p)-338(p)-332(p)-330(p)-324(p)-326(p)-329(p)-339(p)-342(p)-343(p)-344(p)-420(p), a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica integrativa che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali fenomeni d'instabilità dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
4. dovrà essere controllato lo scarico delle acque dal vigneto verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;
5. il fosso colatore di raccolta e smaltimento delle acque superficiali posto al piede dell'intervento dovrà essere rivestito (come previsto in progetto), nonché monitorato, assicurandone la piena funzionalità nel tempo;
6. la stabilità del versante dovrà essere oggetto di un controllo periodico, in particolare rispetto ad eventuali fenomeni di dissesto superficiale, intervenendo – se necessario – con ulteriori opere come inerbimento tramite idrosemina, reti in fibra naturale, messa a dimora di vegetazione arborea – arbustiva autoctona con alta capacità di radicamento;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

7. dovrà essere assicurato – tramite un monitoraggio ed opere di manutenzione opportune - di non arrecare alcun danno alle proprietà poste a valle dell'intervento in oggetto; eventuali opere in variante a quanto autorizzato in sanatoria dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.;
8. le interfile del vigneto esistente dovranno essere mantenute stabilmente inerbite;
9. il Direttore dei Lavori dovrà garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)*

I funzionari istruttori:

Geol. M. Grazia Gallo - 0171321924

Arch. Marco Rozio - 0171321933

*CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911*